

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 18/12/2025

FATTO

Parte ricorrente espone di aver stipulato, con altro intermediario (poi incorporato dall'odierno resistente), due contratti di finanziamento estinguibili mediante cessione del quinto:

- Il primo contratto (n. XXX514 – di seguito “Primo Contratto”) è stato sottoscritto in data 10 marzo 2020, per un importo pari a € 6.000,00, da rimborsare in n. 60 rate di € 100,00 ciascuna. Esso è stato estinto anticipatamente con decorrenza 30 settembre 2020, in corrispondenza della rata n. 6;
- Il secondo contratto (n. XXX934 – di seguito “Secondo Contratto”) è stato sottoscritto in data 9 settembre 2020, per un importo pari a € 13.200,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 110,00 ciascuna; esso è stato estinto anticipatamente con decorrenza 31 gennaio 2025, in corrispondenza della rata n. 52.

Parte ricorrente contesta i conteggi estintivi effettuati dall'intermediario, e chiede la restituzione degli interessi, delle commissioni e degli oneri non goduti; la pretesa è stata quantificata in complessivi € 1.308,84 oltre interessi.

L'intermediario resiste alla pretesa. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo ai costi di intermediazione. Sostiene che le voci commissionali di cui ora il ricorrente chiede il rimborso hanno natura *upfront*, e che tali oneri non devono essere rimborsati in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.

I. Con riguardo al Primo Contratto parte ricorrente chiede il rimborso delle commissioni rete distributiva e commissioni intermediario.

La decisione circa la ripetibilità di tali oneri commissionali deve essere assunta alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale (n. 263/2022), la quale ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito – con modificazioni – nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

L'abrogazione del riferimento alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia ha fatto venir meno il fondamento della distinzione tra costi cd. *upfront* e cd. *recurring*, con conseguente attribuzione al cliente del diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti al momento della sottoscrizione, inclusi quelli *upfront*.

Il quadro è stato poi completato con l'apposito intervento normativo concretizzatosi con l'art. 27 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con la legge n. 136/2023.

Il Collegio disattende l'argomentazione dell'intermediario, secondo cui i principi affermati nella nota sentenza c.d. Lexitor (CGE 11 settembre 2019 in causa C-383/18) sarebbero ora modificati dalla successiva sentenza resa sempre dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 9 febbraio 2023 (c.d. Unicredit Bank Austria). Quest'ultima pronuncia, infatti, fa riferimento alla materia dei contratti di credito immobiliare (direttiva 2014/17), mentre il contratto per cui è causa rientra nell'ambito applicativo della direttiva 2008/48, cui appunto si riferisce la sentenza c.d. Lexitor.

Parimenti da disattendere è l'argomento secondo cui all'odierna controversia si applicherebbe la disciplina dettata dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (*"Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni"*), cui sarebbe estraneo l'art. 125-sexies t.u.b. In realtà, lo stesso art. 6 bis - introdotto con D. Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 – stabilisce che *"All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 [...]"*.

Infine, per quanto concerne i costi di intermediazione, la parte resistente è tenuta alla relativa restituzione, alla luce degli orientamenti consolidati dell'Arbitro, che ricomprendono tali voci tra gli oneri rimborsabili (cfr., per tutti, decisioni nn. 1136/2024 e 6733/2023).

II. Con riguardo alla quantificazione degli importi dovuti, il Collegio osserva preliminarmente che il ricorrente ha allegato due diversi conteggi estintivi:

i) il primo conteggio, elaborato dall'intermediario originario contraente, fa riferimento ad una estinzione in corrispondenza della rata n. 6 (di 60); il debito residuo di € 4.545,16 è calcolato al netto dell'abbuono a titolo di oneri non maturati pari ad € 389,23;

ii) il secondo conteggio risulta elaborato dall'intermediario odierno convenuto. Sebbene anche questo faccia riferimento ad un'estinzione in corrispondenza della rata n. 6, esso non menziona rimborsi a titolo di oneri non maturati; pertanto, il debito residuo è pari ad € 4.934,39.

Il Collegio rileva che l'intermediario odierno resistente nulla ha eccepito al riguardo. Per l'effetto, il Collegio tiene conto dell'estinzione in base al secondo dei conteggi riportati, senza riconoscimento di alcun rimborso in sede estintiva.

III. Ciò chiarito, le commissioni rete distributiva devono essere qualificate come voce *upfront*.

Il relativo rimborso deve essere calcolato secondo il criterio della curva degli interessi, alla luce di quanto a suo tempo indicato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019. All'esito

dell'applicazione del criterio ora indicato, gli importi da restituire sono pari a € 196,01.

IV. Le commissioni intermediario devono invece essere qualificate come voce *recurring*.

Il relativo rimborso deve essere calcolato secondo il criterio contrattualmente indicato, che parimenti richiama la curva degli interessi. All'esito dell'applicazione del criterio ora indicato, gli importi da restituire sono pari a € 389,23.

V. Con riguardo al Primo Contratto, dunque, l'importo spettante al ricorrente è pari a € 585,24.

VI. Con riguardo al Secondo Contratto parte ricorrente chiede il rimborso delle commissioni rete distributiva e commissioni intermediario.

VII. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, le commissioni rete distributiva devono essere qualificate come voce *upfront*.

Il relativo rimborso deve essere calcolato secondo il criterio della curva degli interessi, alla luce di quanto a suo tempo indicato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019. All'esito dell'applicazione del criterio ora indicato, gli importi da restituire sono pari a € 180,45.

VIII. Le commissioni intermediario devono invece essere qualificate come voce *recurring*.

Il relativo rimborso deve essere calcolato secondo il criterio contrattualmente indicato, che parimenti richiama la curva degli interessi. Tenendo conto del rimborso già percepito (pari a € 548,13), null'altro è dovuto alla parte ricorrente a tale titolo.

IX. In conclusione, dunque, l'importo spettante al ricorrente è pari a € 765,69.

X. Null'altro può essere riconosciuto alla parte ricorrente, né a titolo di quote non maturate, stante la carenza di prova sul punto, né a titolo di commissione di estinzione anticipata, data l'assenza dei presupposti normativi per la relativa restituzione, né a titolo di spese di assistenza professionale.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 766,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE